



**Regolamento unico per l'affidamento di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di importo
privo di rilevanza europea**

Approvato con deliberazione del Consiglio Unione n.25 del 29/07/2025

INDICE

Capo I -DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE AI CONTRATTI PRIVI DI RILEVANZA EUROPEA

Art. 1 - Regole generali

Art. 2 - Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

Art. 3 -Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità

Art. 4 - Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti

Art. 5 - Obblighi di trasparenza

Art. 6 - Principio di rotazione

Art. 7 - Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione e aree merceologiche

Art. 8 - Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

Art. 9 - Affidamento dell'appalto

Art. 10 - Stipula del contratto e pubblicazione

Art. 11 - Termine dilatorio

Art. 12 - Esecuzione anticipata

Art. 13 - Subappalto

Art. 14 -Certificato di regolare esecuzione

Art. 15 -Garanzie

Capo II -GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Art. 16 - Affidamenti diretti

Art. 17 - Contratti riservati

Art. 18 - Indagini di mercato

Art. 19 - Requisiti da richiedere all'operatore

Art. 20 - Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

Art. 21 - Anomalia dell'offerta

Art. 22 - Controllo dei requisiti

Capo III - GLI AFFIDAMENTI TRAMITE PROCEDURE NEGOZiate

Art. 23 - Procedure negoziate

Art. 24 - Iter procedimentale

Art. 25 - Fasi della procedura

Art. 26 - Decisione a contrarre

Art. 27 - Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

Art. 28 - L'indagine di mercato

Art. 29 - L'elenco dei fornitori

Art. 30 - Individuazione degli operatori economici da invitare

Art. 31 - Anomalia dell'offerta

Art. 32 - Invito alla procedura

Art. 33 - Contenuto della lettera d'invito

Art. 34 - Criteri di aggiudicazione

Art. 35 - Commissione giudicatrice

Art. 36 - Verifica dei requisiti

Art. 37 - Termine di conclusione della procedura negoziata

Art. 38 - Contratti di sponsorizzazione

Art. 39 - Contratti servizi giuridici

Art. 40 - Contratti a titolo gratuito

Art. 41 - Entrata in vigore

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE AI CONTRATTI PRIVI DI RILEVANZA EUROPEA

Art. 1 **Regole generali**

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Alle procedure negoziate sotto la soglia di rilievo comunitario e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), le disposizioni dello stesso come modificate dal d.lgs. 209/2024.

Art. 2 **Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti**

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2. In base all'art. 58 del Codice è vietato altresì l'accorpamento artificioso dei lotti.
3. Spetta al Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.

Art. 3 **Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità**

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale. Analogamente, per le prestazioni in questione, si applicheranno criteri di valutazione atti a valorizzare l'affidamento ad operatori economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 4 **Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti**

1. Nei contratti aventi a oggetto lavori e servizi ad alta intensità di manodopera di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) dell'allegato I.1 al d.lgs. 36/2023, comunque diversi da quelli aventi natura intellettuale, dovranno essere previste clausole sociali e criteri premiali relativi a:
 - a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
2. L'Unione Tresinaro Secchia verificherà, per gli appalti in corso, ad alta intensità di manodopera, di cui al primo comma, che i contratti collettivi di lavoro applicati siano conformi a quanto indicato in sede di controllo dei costi della manodopera effettuata dal RUP in sede di gara e, a campione, per la medesima categoria di appalti, che le retribuzioni dei prestatori di lavoro non siano inferiori alla soglia minima di povertà relativa, individuata dall'Istat nell'anno di riferimento, aumentata del 35%.

Art. 5
Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo del committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e/o nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Art. 6
Principio di rotazione

1. L'Unione Tresinaro Secchia si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe e i casi di non applicazione previsti nel presente articolo e nel successivo articolo 8, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente regolamento.
5. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (Common Procurement Vocabulary), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto. Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i servizi siano analoghi o meno ai fini della "rotazione".
6. In ogni caso, con riferimento alla procedura negoziata, il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:
 - per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
 - nel caso di utilizzo dell'elenco dei fornitori, che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.
7. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 7
Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione e aree merceologiche

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo.

Le fasce sono le seguenti:

Settore I Forniture Fascia

Importo

A1 fino a € 4.999,99
B1 da € 5.000,00 sino a € 19.999,99
C1 da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D1 da € 40.000,00 sino a € 89.999,99
E1 da € 90.000,00 sino a € 139.999,99
F1 da € 140.000,00 sino alla soglia europea settori ordinari

Settore II Servizi

Fascia Importo

A2 fino a € 4.999,99
B2 da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C2 da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D2 da € 40.000,00 sino a € 89.999,99
E2 da € 90.000,00 sino a € 139.999,99
F2 da € 140.000,00 sino alla soglia europea settori ordinari

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali e assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

G2 dalla soglia europea settori ordinari indicata dalla precedente fascia E2 alla soglia europea per appalti di servizi sociali e assimilati

Settore III Lavori

Fascia Importo

A3 fino a € 4.999,99
B3 da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C3 da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D3 da € 40.000,00 sino a € 89.999,99
E3 da € 90.000,00 sino a € 149.999,99
F3 da € 150.000,00 sino a € 999.999,99

G3 Da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del Codice.

Art. 8

Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del d.lgs. 36/2023, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00 è consentito derogare alla rotazione, per affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione purché concorrano le seguenti condizioni:

- particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- effettiva assenza di alternative;
- é verificata l'accurata esecuzione del precedente appalto;
- é verificata la qualità della prestazione resa.

2. Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento. La particolare struttura del mercato e l'effettiva assenza di alternative possono essere accertate tramite la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici, precisandosi che tale presupposto non s'intende necessariamente ricorrere solo perché all'avviso risponde unicamente l'operatore economico uscente.

3. Il principio di rotazione non opera nel momento in cui un operatore economico, anche se precedente affidatario, si presenti in raggruppamento temporaneo d'impresa con un altro soggetto, poiché in tal modo si tratta di un nuovo soggetto giuridico, con conseguenti vantaggi per la concorrenza.

4. In caso di affidamento diretto, il principio opera anche nell'ipotesi di pubblicazione di un avviso di indagine di mercato senza che siano posti limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, stante l'interpretazione letterale dell'art. 49, comma 5 poiché riferito alla procedura negoziata; tuttavia, la stazione appaltante potrà valutare la possibilità che l'affidatario uscente possa manifestare il proprio interesse, purché non si avvantaggi della rendita di posizione e sempre nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, quali criteri interpretativi e applicativi delle disposizioni codicistiche.

5. In relazione ai servizi alla persona, come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, in prospettiva liberalizzante, opera il combinato disposto di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 128 del d.lgs. 36/2023, con onere motivazionale in capo alla stazione

appaltante limitatamente alla sussistenza dei presupposti ivi contemplati.

Art. 9

Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui al successivo art. 23 del presente regolamento. In caso di malfunzionamenti della piattaforma o dell'interoperabilità, si procede all'affidamento con autocertificazione, come stabilito dall'art. 99, c. 3-bis, del d.lgs. 36/2023.

Art. 10

Stipula del contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate di importo inferiore a € 150.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate d'importo pari a € 150.000,00 e sino alle soglie europee previste per servizi, forniture e lavori avviene di regola mediante scrittura privata, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 82/2005.

3. La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni d'importo superiore alle soglie europee avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 82/2005, mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante dell'Unione Tresinaro Secchia

4. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore a € 40.000,00 l'imposta non è dovuta, mentre negli altri casi il valore dell'imposta è progressivo in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato citato.

Art. 11

Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period); pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice.

Art. 12

Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto di cui all'art. 50, comma 6, del Codice; nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione.

2. L'esecuzione in via anticipata è dovuta quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

Art. 13

Subappalto

1. Il subappalto è regolato dall'articolo 119 del d.lgs. 36/2023.

2. Al fine di assicurare la promozione e la tutela delle piccole e medie imprese e favorire una loro maggiore partecipazione nel settore degli appalti pubblici, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

3. L'Unione Tresinaro Secchia, in osservanza di quanto stabilito dal Codice e dai Protocolli d'intesa per la

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici sottoscritti, effettua i controlli previsti, relativamente al possesso dei requisiti dei subappaltatori, nonché il verificarsi delle condizioni relative alla tutela dei lavoratori e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Qualora l'appaltatore non abbia dichiarato in sede di offerta o in sede di affidamento diretto di voler ricorrere al subappalto, questo è vietato.

Art. 14

Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea l'Unione Tresianro Secchia può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 15

Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, l'Unione Tresianro Secchia non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare deve essere pari all'1% (per cento) del valore complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento al netto dell'IVA e degli oneri accessori.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

4. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% per cento dell'importo netto contrattuale, al quale non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.

5. La garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti a esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore a € 20.000,00 e infine per appalti affidati a operatore economico particolarmente referenziato nonché per altre puntuali ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell'affidamento.

6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del d.lgs. 36/2023.

Capo II **GLI AFFIDAMENTI DIRETTI**

Art. 16 **Affidamenti diretti**

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara; nell'affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice, in assenza di una vera e propria comparazione e in funzione della rispondenza al proprio fabbisogno.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore a € 140.000,00 per i servizi e le forniture e a € 150.000,00 per i lavori, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori, anche qualora si tratti di contratti ad alta intensità di manodopera.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, intendendo per tali le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto del contratto di interesse ma comunque idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento.
4. L'Amministrazione, volta per volta, per l'individuazione del soggetto affidatario, in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare può ricorrere anche all'elenco fornitori.

Art. 17 **Contratti riservati**

1. Nei contratti riservati di cui all'art. 61 del d.lgs. 36/2023 e successive modificazioni, a eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, è possibile riservare il diritto di partecipazione alle procedure di cui al presente regolamento o alla esecuzione delle stesse a piccole e medie imprese.

Art. 18 **Indagini di mercato**

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, anche tramite apposito avviso.
2. L'eventuale avviso è pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti". L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo di dieci giorni, salva la riduzione per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
3. Gli avvisi relativi agli esiti delle indagini di mercato vanno pubblicati sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente sotto la sezione "Bandi e contratti". La pubblicità legata all'esito di un'indagine di mercato non deserta può essere data attraverso la pubblicazione della determina di affidamento.

Art. 19 **Requisiti da richiedere all'operatore**

1. All'operatore economico vengono richiesti i seguenti requisiti:
 - l'idoneità professionale;
 - sulla base della discrezionalità amministrativa, le capacità economiche e finanziarie, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - sulla base della discrezionalità amministrativa, le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 20 **Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto**

1. L'Unione Tresianro Secchia può disporre l'affidamento diretto senza la consultazione di più operatori economici oppure invitare gli operatori selezionati a presentare preventivo/proposta senza che ciò comporti una valutazione comparativa, essendo la scelta definita in funzione della rispondenza al proprio fabbisogno.

Nel caso di contratti di cui all'art. 108, comma 2 del d.lgs. 36/2023, la richiesta della stazione appaltante e la proposta dell'operatore economico potranno concernere non solo elementi sia economici sia tecnici ma anche solo economici ad eccezione del servizio sostitutivo di mensa per il quale è prevista l'individuazione del contraente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a prescindere dall'importo.

2. L'acquisizione presso l'operatore economico individuato avviene mediante una piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata.

3. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.

4. Nella decisione a contrarre devono sussistere i seguenti elementi:

a) l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore;

b) il CPV;

c) il contratto collettivo applicabile alla prestazione prevalente ed eventualmente alle prestazioni scorparabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, se superiori al 30% dell'importo complessivo nonché i costi della manodopera, salvo non si tratti di servizio di natura intellettuale o di fornitura senza posa in opera;

d) il progetto/una relazione progettuale semplificata da porre a base dell'affidamento diretto, comprensiva della disciplina afferente alla revisione dei prezzi, obbligatoria se trattasi di contratti di durata e non a esecuzione immediata, nonché dell'eventuale clausola di rinegoziazione;

e) il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;

f) la rispondenza di quanto proposto all'interesse pubblico da soddisfare;

g) eventuali caratteristiche migliorative avanzate dal contraente;

h) la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

i) il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe/disapplicazioni;

j) l'eventuale esecuzione anticipata dell'affidamento;

k) il nominativo del RUP e del DEC (se nominato) e l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale;

l) gli elementi essenziali del contratto;

m) la copertura finanziaria;

n) se del caso, il CUP;

o) la motivazione nel caso in cui non venisse richiesta la garanzia definitiva;

p) se del caso, le clausole sociali di cui all'art. 57 de d.lgs. 36/2023;

q) se del caso, la verifica di congruità;

r) l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi inerenti agli adempimenti in tema di spending review.

5. La fase di selezione informale nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente a indagini di mercato o all'acquisizione di uno o più preventivi può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma di approvvigionamento digitale.

6. Non trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 54 del d.lgs. 36/2023, ma la regola generale secondo cui in ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

7. Qualora l'operatore economico indichi un diverso contratto collettivo rendendo una "dichiarazione di equivalenza delle tutele", il RUP procede alla verifica secondo la disciplina delle offerte anomale di cui all'art. 11, comma 4, d.lgs. 36/2023, utilizzando le modalità indicate nell'allegato 1.01 del Codice.

Art. 21

Anomalia dell'offerta

1. L'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta non trova applicazione negli affidamenti diretti.

Art. 22

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

a) per appalti di valore inferiore a € 40.000,00 gli operatori economici attestano con il DGUE o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

L'Unione Tresianro Secchia procederà alla verifica delle dichiarazioni fornite nell'ambito di ogni annualità solare secondo le modalità definite con provvedimento interno all'Ente, da adottarsi entro il mese di gennaio e in coerenza con la sottosezione del PIAO dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, fatto salvo il controllo sistematico della regolarità contributiva e previdenziale.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto/dei contratti vigenti con tutte le conseguenze di legge che essa comporta, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva se prevista, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Unione Tresinaro Secchia per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, nel rispetto dei principi di stretta legalità, irretroattività, proporzionalità e del contraddittorio;

b) per gli appalti di valore ricompresi fra € 40.000,00 sino a € 139.999,99 per i servizi e le forniture ed € 149.999,99 per i lavori, l'Unione Tresinaro Secchia procederà a effettuare tutti i controlli previsti dal d.lgs. 36/2023 utilizzando il FVOE 2.0 (visura registro delle imprese, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato di regolarità contributiva (DURC), comunicazione di regolarità fiscale, vigenza camerale e certificato del casellario giudiziale);

c) resta ferma la disciplina inerente ai controlli antimafia, per i quali si applica quanto previsto dal d.lgs. 159/2011 e dai vigenti protocolli in materia sottoscritti dall'Unione Tresinaro Secchia.

2. Qualora siano effettuati controlli al di fuori o ulteriori rispetto a quelli disponibili sul FVOE e richiesti dalla legge, l'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto/a decorsi i termini di legge, anche in assenza di risposta.

Capo III

GLI AFFIDAMENTI TRAMITE PROCEDURE NEGOZiate

Art. 23

Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore da € 140.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell’IVA.
3. Per i lavori le procedure negoziate vengono indette per importi di valore da € 150.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell’IVA.
4. È data pubblicità sul sito web dell’avvio delle consultazioni.

Art. 24

Iter procedimentale

1. La decisione a contrarre costituisce, quando non viene precedentemente approvato avviso di indagine di mercato, il primo atto della procedura negoziata, nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l’appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo. Tale interesse va valutato in ragione:
 - del valore stimato
 - delle peculiarità riferibili a mercati con un numero ristretto di operatori economici nell’ambito dell’Unione europea
 - dell’ubicazione dell’esecuzione contrattuale, se di frontiera o di attrattività internazionale
 - delle caratteristiche tecniche dell’oggetto contrattuale o del settore di riferimento
 - dell’esistenza di denunce presentate da operatori economici di altri Stati membri.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite ricorso all’elenco fornitori.
4. Per gli appalti di lavori di valore da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea il numero di operatori da consultare è pari ad almeno dieci.
5. Per i lavori di importo superiore a € 1.000.000,00 è possibile procedere tramite procedura aperta, con inversione procedimentale, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del d.lgs. 36/2023.
6. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di espletare procedure aperte o ristrette, dandone adeguata motivazione alla luce dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023 nonché del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall’art. 1, comma 2 della legge 241/1990. In tale caso, trovano comunque applicazione le disposizioni stabilite dal Libro I, Parte I del d.lgs. 36/2023 in quanto compatibili.

Art. 25

Fasi della procedura

La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:

- a) lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dell’elenco fornitori per l’individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo, con la precisazione che l’Amministrazione, volta per volta, sceglie tra le due ipotesi la modalità ritenuta più idonea in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare e che tale fase non è equiparabile alla prequalifica che caratterizza la procedura ristretta;
- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell’affidatario;
- c) la stipula del contratto.

Art. 26

Decisione a contrarre

1. La decisione a contrarre deve specificare:
 - a) CPV, CUP se previsto, CUI;

- b) l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 - c) l'interesse che si intende soddisfare;
 - d) la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - e) gli elementi essenziali del contratto, inserendo anche la disciplina afferente alla revisione dei prezzi, obbligatoria se trattasi di contratti di durata e non a esecuzione immediata, nonché l'eventuale clausola di rinegoziazione;
 - f) le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che s'intende acquisire;
 - g) le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (elenco o avviso);
 - h) l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;
 - i) qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
 - j) sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni; nel dettaglio la motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
 - k) il criterio per la scelta della migliore offerta;
 - l) il nominativo del RUP e del DEC/DL;
 - m) l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile;
 - n) l'eventuale garanzia provvisoria motivandone la necessità;
 - o) l'esonero dalla costituzione della garanzia definitiva dandone adeguata motivazione;
 - p) l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi inerenti agli adempimenti in tema di spending review;
 - q) il contratto collettivo applicabile alla prestazione prevalente ed eventualmente alle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, se superiori al 30% dell'importo complessivo nonché i costi della manodopera, salvo non si tratti di servizio di natura intellettuale o di fornitura senza posa in opera.
2. Qualora l'operatore economico indichi un diverso contratto collettivo rendendo una "dichiarazione di equivalenza delle tutele", il RUP procede alla verifica secondo la disciplina delle offerte anomale di cui all'art. 11, comma 4, d.lgs. 36/2023, utilizzando le modalità indicate nell'allegato 1.01 del Codice.
3. Nel caso di determinazione che approva l'avviso di manifestazione di interesse, le lettere f), g) e h) sono già contenuti nella medesima.

Art. 27

Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato o la consultazione dell'elenco fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.
2. L'indagine di mercato o la consultazione dell'elenco fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico o, in alternativa, delle piattaforme telematiche in uso alla Stazione Appaltante; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad operare sulle suddette Piattaforme.

Art. 28

L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del mercato elettronico, nonché di altri fornitori esistenti.
4. La stazione appaltante provvede a dare pubblicità notizia dell'avvio della consultazione ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis del d.lgs. 36/2023.
5. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
6. L'avviso relativo all'indagine di mercato va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici

dell'ANAC, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti".

7. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

8. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

9. L'avviso deve indicare:

- a) il valore dell'affidamento;
- b) gli elementi essenziali del contratto;
- c) i requisiti di idoneità professionale;
- d) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- f) qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 30 del presente regolamento;
- g) sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al punto precedente, come meglio delineato dal successivo art. 30 del presente regolamento;
- h) i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- i) le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 29

L'elenco dei fornitori

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto può essere effettuata, oltre che tramite indagine di mercato, anche tramite l'elenco fornitori, costituito dall'Unione Tresinaro Secchia secondo le modalità di seguito individuate.

2. L'elenco viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

3. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile agli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo dell'Unione Tresinaro Secchia, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

4. L'elenco è articolato secondo fasce d'importo e in categorie merceologiche.

5. L'avviso deve indicare:

- a) le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
- b) i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
- c) le categorie e fasce di importo in cui è suddiviso l'elenco;
- d) i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna
- e) categoria merceologica o fascia di importo.

6. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo ovvero alle singole categorie merceologiche.

7. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante DGUE o dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

8. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per il settore lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

9. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita dalla data di pubblicazione dell'avviso senza limitazioni temporali.

10. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata dal servizio competente, secondo le modalità previste negli specifici avvisi.

11. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza semestrale o a fronte di specifici eventi. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, salvo maggiore termine sino a un massimo di novanta giorni sulla base di adeguata motivazione. Il mancato diniego nel termine massimo di novanta giorni equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

12. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene tramite piattaforma digitale o posta elettronica certificata.

13. Gli operatori economici sono tenuti a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti e alle eventuali variazioni dell'assetto aziendale.
14. Vengono esclusi dall'elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
- abbiano commesso grave negligenza;
 - siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
 - si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
 - si siano resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
 - non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione; in questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco su loro richiesta;
 - non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
15. L'elenco è pubblicato sul profilo del committente e sulla home page del sito istituzionale in via permanente.
16. L'Ente può avvalersi dell'elenco dei fornitori di altre stazioni appaltanti e/o altri enti concedenti, previa formalizzazione dell'intesa, o di quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Art. 30

Individuazione degli operatori economici da invitare

- In caso di avviso di indagine di mercato, l'operatore economico invitato alla procedura negoziata, individuato tramite i criteri di cui al presente articolo o a seguito di sorteggio, può presentare la propria offerta singolarmente oppure quale mandatario di operatori riuniti. Non è pertanto preclusa la partecipazione dell'operatore economico quale mandatario di raggruppamento costituito con operatori non sorteggiati o non individuati tramite i predetti criteri.
- Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
- Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma comporti per l'Unione Tresinaro Secchia oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tale circostanza deve essere anch'essa esplicitata nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato e nei relativi atti di affidamento.
- Tenuto conto di quanto espresso al comma precedente, qualora il numero delle candidature pervenute per i lavori sia superiore a cinquanta, onde evitare un allungamento dei tempi di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, si potrà procedere al sorteggio degli operatori, tra cui individuare quelli da invitare, così come indicato successivamente.
- La stazione appaltante potrà procedere alla selezione rispettivamente di almeno n. 10 (dieci) per i lavori/n. 5 (cinque) per servizi e forniture, operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta, secondo i criteri di seguito elencati, fatta salva l'applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice dei Contratti.

I criteri possono essere utilizzati cumulativamente o alternativamente tra loro a seconda dei casi specifici oggetto di affidamento.

Per i SERVIZI/FORNITURE:

Solo nel caso in cui gli operatori economici che presentano offerta fossero superiori a cinque:

criterio n. 1) fatturato medio annuo nel triennio precedente all'anno dell'affidamento più alto dell'importo messo a base di gara;

criterio n. 2) svolgimento di servizi/forniture analoghi/e maggiormente attinenti a quello oggetto di affidamento nel decennio precedente all'anno dell'affidamento;

criterio n. 3) l'esecuzione di contratti nel decennio precedente all'anno dell'affidamento caratterizzati dall'applicazione di clausole sociali volte a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Per i LAVORI:

Nei casi in cui le domande fossero superiori a cinquanta si potranno sorteggiare cinquanta operatori economici. Di questi verranno selezionati dieci operatori economici, applicando i criteri di seguito indicati, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'appalto.

Se le domande saranno inferiori a cinquanta, verranno selezionati dieci operatori economici, applicando i

criteri di seguito indicati, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'appalto:

criterio n. 1) classifica dell'attestazione SOA nella categoria prevalente oppure nelle categorie scorporabili, così come meglio individuato nei sotto-criteri, da utilizzare a cascata, qualora fossero individuati più di dieci operatori tramite il criterio n. 1:

a) sotto-criterio n. 1: possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente e nelle/nella categoria scorporabile (se presente) dei lavori oggetto dell'appalto;

b) sotto-criterio n. 2 (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente): classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la categoria prevalente;

c) sotto-criterio n. 3 (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente): classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la/le categoria/categorie scorporabili se presenti;

d) lavori o servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto;

criterio n. 2) l'esecuzione di contratti nel decennio precedente all'anno dell'affidamento caratterizzati dall'applicazione di clausole sociali volte a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

In caso di utilizzo dell'elenco fornitori:

1. Qualora si preveda di individuare per la procedura negoziata un numero di operatori economici, tra quelli iscritti all'elenco **fornitori**, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo il criterio della rotazione degli iscritti in base a "aggiudicazione su categoria e classe".

2. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessaria nel caso in cui non venga prevista alcuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato o tramite l'utilizzo dell'elenco fornitori.

3. Se il numero di operatori economici iscritti nella fascia economica di riferimento all'appalto in questione dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1, del d.lgs. 36/2023 (cinque operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo), si procederà a un'integrazione al minimo mediante altre imprese iscritte nelle fasce economiche più alte rispetto a quella di riferimento.

Art. 31

Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice dei Contratti, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 al Codice dei Contratti.

3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 32

Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato o consultato l'elenco fornitori dell'Unione Tresinaro Secchia e formalizzati i relativi risultati, l'Amministrazione procederà a invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti digitali di e-procurement di cui dispone nel rispetto delle prescrizioni normative.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 33

Contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. In linea di massima l'invito deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato dall'elenco fornitori, la conferma dei requisiti generali, di idoneità professionale e del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco fornitori. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- c) il termine di presentazione dell'offerta, definito sulla base della complessità della sua formulazione e, comunque, non inferiore a dieci giorni, fatte salve motivate ragioni di urgenza in relazione alle quali il termine può essere ridotto sino a sette giorni;
- d) il periodo di validità dell'offerta;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) la misura delle penali;
- h) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- i) l'eventuale richiesta di garanzie;
- l) il nominativo del RUP;
- m) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- n) lo schema di contratto e il capitolato tecnico;
- o) se il RUP o il seggio di gara procederà all'apertura della documentazione amministrativa;
- p) il premio di accelerazione nei lavori pubblici; l'eventuale premio di accelerazione in caso di forniture e di servizi.

Art. 34

Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8 del d.lgs. 36/2023, con riguardo al costo del ciclo di vita.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice.

Art. 35

Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo le offerte sono valutate da una Commissione giudicatrice appositamente nominata.
2. La Commissione è presieduta dal dirigente competente o dal RUP e composta da dipendenti dell'Unione Tresinaro Secchia esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. Con l'intendimento di assicurare il regolare andamento dei lavori della Commissione giudicatrice, il dirigente provvederà altresì a nominare componenti supplenti.
4. In mancanza di adeguate professionalità in organico, l'Unione Tresinaro Secchia può scegliere il Presidente e i singoli componenti della Commissione prioritariamente tra funzionari dei Comuni del distretto, secondariamente di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
5. Le sedute della Commissione devono essere tenute in forma pubblica, a eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 36

Verifica dei requisiti

- I.** La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 37

Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:
 - quattro mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo sul prezzo fisso e invariabile;
 - tre mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso o del costo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a formulare offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

CAPO IV FATTISPECIE PARTICOLARI

Art. 38

Contratti di sponsorizzazione

1. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico (art. 1322 cod. Civ.), consensuale, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, nel quale lo sponsor versa un corrispettivo a fronte di prestazioni determinate da parte dello sponsee (veicolazione del nome, marchio o segno distintivo). che soggiace alla disciplina generale in tema di contratti.
In quanto contratto attivo, non trova applicazione il Codice dei contratti pubblici, come previsto dall'art. 13, comma 2 e dal comma 2, lett. h), dell'allegato I.1 dello stesso d.lgs. 36/2023, e, in specie, l'obbligo della gara, rimanendo solo sottoposti, qualora offrano opportunità di guadagno anche indiretto, soltanto all'applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo testo normativo. Rimane ferma, l'applicazione dell'art. 134 del d.lgs. 36/2023 in caso di contratti di sponsorizzazione di valore superiore a € 40.000,00.
2. La sponsorizzazione è definita pura o di mero finanziamento, cd. "finanziaria", quando lo sponsor si obbliga a versare all'amministrazione un contributo in denaro ovvero a finanziare in altra modalità la realizzazione di un intervento pubblico come, ad esempio, accollandosi il debito assunto dall'amministrazione medesima nei confronti dell'esecutore dell'intervento. In tale ipotesi, lo sponsor resta estraneo all'esecuzione dell'intervento, relativo alla realizzazione di lavori o all'erogazione di un servizio o una fornitura, che sarà affidato dall'Unione a un soggetto terzo tramite contratto di appalto.
3. La sponsorizzazione si definisce "tecnica" quando lo sponsor si impegna a progettare e a realizzare direttamente l'intervento a propria cura e spese. In tale caso, le prestazioni rese dallo sponsor possono consistere nell'esecuzione di lavori ed eventualmente nell'erogazione di servizi e forniture agli stessi strumentali oppure nell'erogazione di servizi o forniture quali prestazioni principali e autonome.
4. La sponsorizzazione è definita "mista" qualora partecipi dei caratteri delle due forme di sponsorizzazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. L'Unione si avvale del contratto di sponsorizzazione per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica ed amministrativa dell'ente e per realizzare maggiori economie di spesa, nonché per migliorare la qualità dei servizi prestati.
6. Tutte le iniziative supportate da forme di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e privata, devono essere consone e compatibili con l'immagine dell'Unione, devono produrre risparmi di spesa.
7. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti la propaganda politica, sindacale o religiosa, la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti alcolici, materiale pornografico, al gioco d'azzardo e alla vendita di armi per finalità diverse dall'uso sportivo, i messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia.
8. La stipula di contratti di sponsorizzazione passiva, che veda l'Unione nel ruolo di sponsor, è subordinata alla

condizione che l'Ente mantenga il proprio ruolo *super partes*. Tale presupposto si intende rispettato se la sponsorizzazione concerne iniziative rivolte alla generalità dei cittadini.

9. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.

10. Il provvedimento che dispone il ricorso a tale forma di sponsorizzazione dovrà fornire adeguata motivazione della scelta, al fine di evitare eccessivi e non giustificati esborsi di denaro pubblico o comunque intercorrere in operazione non adeguatamente ispirate al principio costituzionale d'imparzialità dell'amministrazione.

11. Per sponsorizzazioni di importo superiore a € 40.000,00 la scelta del contraente avviene previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. L'avviso deve indicare il contenuto essenziale del contratto.

12. Per sponsorizzazioni di importo pari o inferiore a euro 40.000,00 e che non rivestano interesse transfrontaliero certo si procede mediante libera negoziazione, informale e individuale, in un'ottica di semplificazione e nel rispetto degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023.

13. La stima del valore di cui ai commi 11 e 12 rileva ai fini dell'individuazione della modalità con cui rendere noto l'interesse dell'Amministrazione comunale a stipulare contratti di sponsorizzazione.

Pertanto, l'Amministrazione, ai fini della definizione della modalità con cui rendere noto l'interesse a stipulare contratti di sponsorizzazione, procederà alla pubblicazione di apposito avviso secondo quanto disciplinato ai precedenti commi 1 e 2 qualora il valore stimato del singolo contratto sia superiore a € 40.000,00, fatta salva diversa valutazione svolta sulla base dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023.

Il singolo contratto verrà concluso a seguito di libera negoziazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del d.lgs. 36/2023 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici.

Qualora il valore contrattuale non sia stimabile, l'Unione procede secondo le modalità previste per contratti di importo pari o inferiore a € 40.000,00 provvedendo alla pubblicazione di apposito avviso secondo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 nell'ipotesi in cui, nel corso della negoziazione e prima della conclusione del contratto, emerga un valore superiore.

14. Poiché nella sponsorizzazione l'Amministrazione e lo sponsor si fondono presentando un'iniziativa comune di interesse pubblico, sebbene finanziata, in tutto o in parte, da un privato, l'Unione potrà, in sede di libera negoziazione, riservare rilevanza non solo all'importo o all'offerta migliore, ma anche all'immagine dello sponsor stesso e/o al mercato nel quale opera.

Art. 39

Contratti servizi giuridici

1. I servizi giuridici sottoposti al d.lgs. 36/2023 si traducono nei servizi legali stragiudiziali identificati con il CPV 79100000-5 di cui all'allegato XIV direttiva 2014/24/U, ossia in prestazioni di servizio delle quali la stazione appaltante recepisce l'esito senza discostarsene, come la formulazione di pareri e l'esecuzione di attività di assistenza legale diversi dalla difesa in giudizio.

Sono, pertanto, sottratti all'applicazione del d.lgs. 36/2023:

a) i servizi legali in senso stretto, ossia il patrocinio difensivo *ex art. 1 legge 31/1982*, compresi i pareri di precontenzioso anche nel caso in cui non segua l'instaurazione di un giudizio, così come gli incarichi di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. 28/2010;

b) i servizi legali consistenti in certificazioni e autenticazioni da parte di notai, servizi prestati da fiduciari o tutori designati, nonché servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri, rappresentando prestazioni d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2229 del codice civile;

c) la consulenza legale, riconducibile alla tipologia di incarichi di cui al d.lgs. 165/2001, art. 7 comma 6 e, come tali, preceduti da una procedura selettiva comparativa – fatte salve le possibili deroghe - e soggetti al controllo successivo da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge 266/2005.

Per tali tipologie si rinvia al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia n. 64 del 23.11.2021.

Art. 40
Contratti a titolo gratuito

Ai fini dell'affidamento dei contratti di cui all'art. 13, comma 2 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante provvede a:

- a) esplicitare, nella decisione a contrarre, la motivazione della scelta;
- b) verificare preventivamente la complessiva validità della prestazione;
- c) attestare l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi, anche solo potenziale;
- d) rispettare i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023 nonchè i principi generali di matrice europea, dai quali discendono gli obblighi di trasparenza e di legalità con conseguente applicazione degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- e) pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di gara e contratti, la struttura proponente, l'oggetto, l'affidatario e la decisione a contrarre.

Art. 41
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione approvativa.